

[215r]

Venditio Palatij per s[cutos] 9295 m[oneta]
Pro
Ill[ustriss]imo D[omino] Equite Joanne Antonio Coltrolini

Die Decimaquarta Februarij 1746

[a margine c'è la seguente nota]

die 7: 7mbris 1748 scuta quatuor et 06:65 Joseph Mondelli (...?)

Essendo con.e a me not[ar]o si asserisce, che la S[anta] M[emoria] di Clemente XII dell'anno 1734 con suo special Chirografo ammettesse l'Ill[ustriss]imo Sig[no]r March[es]e Prospero Caffarelli al M[on]te Religione per la Somma di s[cuti] 17561, ad effetto di pagare con essi i debiti proprij, e con che restassero sospese tutte l'azzioni, ipoteche, e rag[io]ni di qualunque altro Cred[itor]e benché anteriore sino all'estinz[ion]e di d[etti] s[cuti] 17561 da farsi con le rendite di esso Sig[no]r March[es]e Prospero, cioè con s[cuti] 300 l'anno, oltre il pagam[en]to de frutti di d[ett]o Capitale¹, per il che restando impedito alla b[ona] me[moria] del March[es]e Ottavio Federico del Bufalo il pagam[en]to de frutti di due Censi nell'anno 1701 imposti, e venduti a fav[or]e della P[rimo]g[enitu]ra

[215v]

del Bufalo dalle b[one] m[emorie] di Pietro Minutilli Caffarelli, e dalla March[es]a Anna M[ari]a sua Mog[li]e rispettivamente per parte di d[ett]o Sig[no]r March[es]e del Bufalo, fu ricorso li 29 Agosto 1741 alla Sig[natu]ra di Grazia² del Regnante Sommo Pontefice Bened[ett]o XIV, et esposto l'aggravio

¹ - Nello "Stato dell'Entrata et Uscita della Primogenitura di Anna Caffarelli, posseduta dal Marchese Prospero Caffarelli Minutillo Odierno Primogenito" risulta che nel 1731 Prospero disponeva di una Entrata annua residua di soli 890:51 scudi, accresciuta per l'eredità della madre Anna Maria Petrosini di scudi 393:70. Gli interessi su 17561 pesavano moltissimo. Se si suppone un interesse del 3%, che è il minimo immaginabile, tali interessi ammonterebbero a 527 scudi, che sommati ai 300 annui stabiliti per l'estinzione del debito, lasciavano a Prospero pochissimo. Gli rimaneva qualche rendita Minutillo?

² - Neri Maria Corsini (1685-1770) nel 1733 divenne prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, carica che mantenne fino alla morte. *Tribunale della segnatura di grazia e di giustizia*, voll. 93, bb. 16 e regg. 4, (1614-1809). Inventario 1972. [vol. III, pag. 126]. Le origini di questa magistratura risalgono al sec. XIII, allorché i pontefici affidarono ad alcuni relatori l'incarico di esaminare suppliche e ricorsi e di riferire in merito suggerendo anche le decisioni necessarie. Questi funzionari furono col tempo denominati referendari e durante il pontificato di Martino V costituirono un particolare ufficio chiamato segnatura, dalla "signatura" o firma che apponevano alle decisioni pontificie. La magistratura, sotto il pontificato di Giulio II, era già suddivisa in segnatura di grazia, dipendente direttamente dal pontefice, e segnatura di giustizia dipendente da un cardinale prefetto. La segnatura di grazia che, proprio per la sua particolare fisionomia, decideva le cause pi^ù che a norma di diritto secondo il principio ex bono et aequo, era composta dal pontefice (con voto decisivo), dal cardinale prefetto, e da tre o quattro prelati scelti dall'uditore del papa tra i ponenti della segnatura di giustizia. Giudicava le seguenti cause: quelle che non erano di competenza della segnatura di giustizia; i giudicati in forma di segnatura dei legati nelle province; quelle da sottrarre al giudizio di qual che congregazione per affidarle invece al tribunale dell'auditor Camerae o ad altri tribunali; quelle relative a chirografi pontifici; quelle per le quali sentenze o decreti di congregazione non ne prevedevano l'appello; quelle giurisdizionali fra tribunali soggetti alla segnatura di giustizia; quelle criminali in cui si chiedeva l'appello da qualche sentenza o in cui vi fosse incertezza fra giudice civile e criminale; ed infine in tutte quelle cause in cui piacesse al pontefice di giudicare o di rimetterle ai giudici ordinari. La segnatura di grazia fu riformata da Sisto V nel 1588 e da Benedetto XIV con la costituzione Romanae curiae del 21 dic. 1744; raggiunse il massimo della sua importanza sotto il pontificato di Clemente IX; ma proprio nella seconda metà del sec. XVII cominciò a declinare e finì per riunirsi soltanto una o due volte l'anno. Con rescritto 17 ott. 1826 Leone XII tentò di restituirle autorità e prestigio. Rimase

sofferto, gli fu concessa la remiss[ion]e della Causa alla Sag[r]a Rota previa *aperitio oris*³; ma ciò non ostante propostasi la d[etta] Causa nella Rota delli 7 Mag[gi]o 1742 fu a d[etto] Sig[no]r March[es]e del Bufalo negata non solo l'esecuz[ion]e de m[anda]ti canonizzati dalla med[esim]a Rota, e dalla Sig[natu]ra di Giustizia, ma anche la rilassaz[ion]e di altri per i nuovi frutti, col motivo che se bene gli era stata concessa l'*aperitio oris* ad ogni modo restava ferma la volontà di d[etto] Sommo Pontefice Clemente XII di voler preferire li Montisti quali avevano contrattato sotto la fede pub[blic]a.

Per il che per parte del med[esim]o Sig[no]r Marc[hes]e del Bufalo fu fatto nuovo ricorso a N[ostr]o Sig[no]re, da cui rimesso a Mons[igno]r Ill[ustrissim]o, e Rev[erendissim]o Argenvilliers⁴, suo Ud[ito]re; questi sentiti giudizialm[ent]e li Difensori tanto de Montisti, quanto di d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero Caffarelli, e della Sig[nor]a March[es]a Giovanna Gomez sua Mog[li]e, de loro figlioli col precedente oracolo di

[216r]

Sua Beatitudine sotto li 26 Feb[ra]ro 1744 deputò una Cong[regazio]ne par[tico]llare composta di tre Prelati, cioè d'esso Argenvilliers, Amadei⁵, e Cenci⁶ la quale sotto li 19 Aprile di d[etto] anno fu di sentim[en]to, e risolvé che si dovesse consultare la Santità Sua perché venisse dep[uta]to

in vigore fino al 1847 e continuò a sussistere di diritto fino al 1899. Fu definitivamente soppressa nel 1908. La segnatura di giustizia, a differenza di quella di grazia, era un vero e proprio tribunale. La sua giurisdizione si divideva in due turni; nel primo turno il tribunale decideva i ricorsi per ottenere la cassazione o la revisione delle sentenze dei giudici ordinari; nel secondo turno la pertinenza di una causa ad un giudice piuttosto che ad un altro. I tribunali soggetti alla sua giurisdizione erano: i tribunali nelle province; i tribunali romani dell'*auditor Camerae*, del governatore, del vicario e, dal 1824, anche quello del senatore. Gli altri tribunali romani o avevano la "segnatura in ventre" o erano soggetti alla segnatura di grazia. La segnatura di giustizia era composta dal cardinale prefetto, dall'uditore di segnatura, dall'uditore del prefetto, dai votanti, dai referendari e dal decano. Il tribunale fu abolito nel 1809 con ordine della consulta straordinaria per gli Stati romani e fu ripristinato con editto del 14 mag. 1814. Rimase in funzione fino al 1870 eccetto una breve parentesi (9 febbraio-22 novembre 1849) durante la repubblica romana, vedi Tribunale della segnatura, p. 1202.

³ - CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto della Chiesa*, vol. 1, Milano 2009, p. 349: Il ricorso gerarchico o amministrativo contro gli atti amministrativi singoli non è possibile contro atti emanati dal Romano Pontefice stesso o dal Concilio Ecumenico stesso. «In questi casi, trattandosi dell'autorità suprema della Chiesa, semplicemente non vi è alcun Superiore gerarchico cui si possa ricorrere. Poiché l'autorità anche personalmente esercitata dal Papa è veramente suprema, contro i suoi atti non è possibile ricorrere al Concilio Ecumenico. Ovviamente ciò che si può fare è chiedere una revisione dell'atto allo stesso Romano Pontefice. In tal caso trattandosi di un atto dello stesso Papa (o confermato da lui in forma specifica) è tradizionalmente previsto l'istituto detto un tempo dell'*aperitio oris*, mediante la quale il Pontefice dà mandato ad un'autorità inferiore affinché riesamini l'atto. La stessa concessione di tale *aperitio* è normalmente affidata dal Papa ad un organismo della Curia Romana, e di regola l'esame del merito della richiesta viene pure svolto nell'ambito della stessa Curia. L'*aperitio oris* vuol dire "apertura della bocca" dello stesso Romano Pontefice, nel senso figurato che il riesame della decisione significa che si dice ciò che lo stesso Papa avrebbe detto se avesse conosciuto le nuove informazioni apportate.

⁴ - [Enciclopedia Treccani.it]: «Argenvilliers Clemente. - Ecclesiastico (Roma 1687 - ivi 1758), di famiglia di origine francese. Avvocato concistoriale con Clemente XII, fu creato cardinale (1743) e nominato suo uditore da Benedetto XIV, del quale fu ascoltato consigliere durante tutto il pontificato. Il suo nome è legato soprattutto alla riforma dell'università di Roma (della quale fu rettore dal 1744), attuata a partire dal 1748 e caratterizzata da una particolare attenzione per il settore scientifico (creazione di un fondo speciale per il potenziamento della ricerca, istituzione delle cattedre di matematica superiore e di chimica con relativo laboratorio, dell'istituto di fisica, rammodernamento del teatro anatomico).»

⁵ - Francesco Felice Amadei (1704-), Romano, divenne uditore di Rota nel 1750.

⁶ - Baldassarre Cenci (1710-1763), quinto di sette figli di Tiberio e Eleonora (Maddalena) Costaguti, Baldassarre appartiene ad nobile ed antica famiglia romana. Ha studiato alla Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dove ottenne il dottorato *in utroque iure*. Nominato canonico della basilica Vaticana (1730), referendario del tribunale della Segnatura (1735), fu nominato nel 1737 governatore di Benevento, incarico che mantenne fino a giugno 1739. Ritornato a Roma, fu nominato relatore della Congregazione della Consulta (fino al 1742), uditore del tribunale della Segnatura, uditore della Camera Apostolica (da settembre 1753) e segretario della Congregazione della Consulta. Fu creato cardinale-presbitero da papa Clemente XIII nel concistoro del 23 novembre 1761. Il 25 gennaio 1762 ottenne il titolo di Santa Maria in Ara Coeli. Il papa lo nominò delegato e commissario con poteri assoluti per il drenaggio delle paludi pontine. Morì il 2 marzo 1763 a Nettuno. I suoi resti riposano nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli.

Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo, e Rev[erendissi]mo Bernardino Giraud⁷ o altro Prelato in Economo del Patrimonio di d[etto] Sig[no]r March[es]e Caffarelli, in sequela della qual risoluz[ion]e il med[esim]o Regnante Sommo Pontefice con suo special chir[ograf]o segnato li 30 Giugno 1744 et esibito originalmente negli atti miei sotto li 4 Agosto susseguente deputasse per Economo di d[etto] Patrimonio il prelodato Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo Giraud, con tutte, e sing[ol]e facultà necessarie, et opp[ortun]e, et in specie di deputar Ministri, riveder conti, eleggere Pr[ocurato]ri e di potere liberam[en]te, e nonostante tutti li pesi, e vincoli del fid[eicommi]sso instituito da Prospero Caffarelli Seniore e della Primog[enitu]ra della bo[na] me[moria] di Anna Caffarelli, e d'ogni altro fid[eicomme]sso instituito da qualunque Antenato di d[etto] March[es]e Prospero giuniore, vendere et alienare tutti i Beni d'esso Sig[no]r March[es]e Prospero spett[ant]i, eccettuata la Tenuta di S. Lorenzo, per doversi il prezzo depositare e (...?) con ord[in]e di d[etto] Mon[signor] Economo da sottoscriversi anche da d[etti] Mon[signor]i

[216v]

Argenvilliers, Amadei, e Cenci erogare per ora in dimissione de Montisti, e di poi degli altri Cr[edit]ori di d[etto] Patrimonio secondo l'istruz[ion]e di d[etta] Cong[regazio]ne Par[ticola]re, e come più amplam[en]te risulta da d[etto] Pontificio Chir[ograf]o, al quale s'abbia condegna relazione.

Come anche sia, che d[etto] Mons[igno]r Giraud in vig[or]e di d[ette] facultà, ed in esecuz[ion]e della determinaz[ion]e di d[etta] Ill[ustrissi]ma Cong[regazio]ne dep[utat]a abbia fatto affiggere ne luoghi pub[blic]i, e consueti di Roma, diverse notificazioni stampate, cioè una sotto li 9 Xmbre 1744, l'altra sotto li 14 Gen[nai]o 1745, e l'altra sotto li 12 del Cor[rent]e, oltre un'altra manoscritta med[esim]a nelle quali si faceva noto a ciascuno, che chi avesse voluto attendere all'acquisto, e compra di diversi Beni spett[ant]i a d[etto] Signo]r March[es]e Caffarelli, avesse dato le sue offerte chiuse in mano del Sig[no]r Gio[vanni] Airoidi, Min[istr]o Dep[uta]to nell'ultima di esse notificazione affissa li 12 Gen[na]ro pros[simo passa]to s'avvisava che sotto il dì 20 di d[etto] Mese di Gen[na]ro pros[simo passat]o ad ore 17 in punto nelle stanze di d[etto] Mons[ignor]e A[rgenvillie]rs nel Palazzo ap[ostoli]co Quirinale si sarebbe radunata d[etta] Cong[regazio]ne, e si sarebbe accesa la candela per la vendita della metà a d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero spett[ant]e della Tenuta detta La Castagnola posta nell'Agro Rom[an]o fuori di Porta S. Paolo.

[217r]

Del Palazzo posto in Roma incontro la V[eneranda] Chiesa del SS. Sudario, e Di un Palazzetto posto in Civitavecchia nella Piazza d'Armi.

E propostasi in essa Cong[regazio]ne la vendita di detto Palazzo incontro la Chiesa del Sudario, per cui v'era un'offerta in scripti del Sig[no]r Ales[sand]ro Alessandrone di s[cudi] 9000 fu d'ord[in]e di d[etta] Cong[regazio]ne accesa secondo si prattica in casi simili la candela, ed ammessi ad offerire diversi, che a tal eff[ett]o erano comparsi, nell'atto dell'estinzione di d[etta] candela fu trovato ultimo, e mag[gio]re Oblatore il Sig[no]r Filippo Parchetti, che offerse per prezzo di d[etto] Palazzo incontro al Sudario la somma di scudi novemila dugento novantacinque, per il che fu da d[etta] Cong[regazio]ne determinato, che dal pred[ett]o Mons[igno]r Giraud Economo sud[ett]o si venisse a fav[or]e di d[etto] ultimo Oblatore, e della Persona da nominarsi dal med[esim]o all'effettiva

⁷ - [Dizionario Biografico Treccani]: «Bernardino Giraud nacque a Roma il 14 luglio 1721 dal conte Pietro e da Altilia dei conti Zagaroli, terzogenito di cinque figli (con Alessio, Stefano, Ferdinando e Plautilla [...]) Studiò filosofia e teologia nel collegio Tolomei di Siena con Lorenzo Ricci, futuro generale dei gesuiti, laureandosi *in utroque iure* nell'Università di quella città l'11 sett. 1738. Rientrato nel 1739 ricevette la tonsura dal vicegerente F. Spada. Protetto dal card. L.M. Torrigiani e godendo della benevolenza di Benedetto XIV e Clemente XIII, entrò subito nella carriera prelatizia, facendovi rapidi progressi: referendario *utriusque Signaturae*, delegato apostolico a Norcia, ponente della congregazione del Buon Governo, giudice della Fabbrica di S. Pietro, luogotenente della Camera apostolica, votante del supremo tribunale della Segnatura di giustizia [...]

vendita di d[etto] Palazzo per prezzo di S[cudi] 9295, e come più amplam[en]te apparisce dagli atti di d[etta] accensione di candela, e Cong[regazio]ne fatti sotto d[ett]o di 20 dello scaduto Gen[nar]o, esis[ten]ti presso di me not[ar]o, alli quali &c.
Et avendo d[etto] Sig[no]r Parchetti dichiarato che la

[217v]

sud[dett]a offerta è stata da lui fatta ad istanza, e contemplaz[i]one dell'Ill[ustrissi]mo Cavalier Sig[no]r Gio[vanni] Ant[oni]o Coltrolini⁸ a ten[or]e della dichiarazi[on]e da esso fatta, e sottoscritta, che originalm[en]te si inserisce nel p[rese]nte istrom[en]to di vend[it]a previa[mente] fra d[etto] Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo Giraud Economo Pred[ett]o, et il pred[ett]o Sig[no]r Cav[alie]re dichiaratane, si è determinato venire alla compra e vendita rispettivamente di d[etto] Palazzo, med[ian]te pub[blic]o istrum[en]to, affinché la verità sempre apparisca, quindi è che
Alla p[rese]nza di me not[aro] e Test[mon]i infra[scritti] p[rese]nte, e personalm[ente] esis[tent]e il pred[ett]o Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo, et R[everendissi]mo Bernardino Giraud Economo c[om]e s[opr]a dep[uta]to al Patrimonio di d[etto] Sig[no]r March[ese] Prospero Minutilli Caffarelli, da me not[aro] benissimo conosciuto, il quale servendosi, e dichiarando servirsi delle facoltà concessali da N[ost]ro Sig[no]re nel suo di s[opr]a riferito Chiro[grafo], segnato li 30 Giu[gn]o 1744, in nome, e vece di d[etto] Sig[no]r March[ese] Prospero Caffarelli, e d[etto] Economo dep[utat]o al di lui Patrimonio, ed in ogn'altro mig[lio]r modo, vende, et aliena al pred[ett]o Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Cavalier Gio[vanni] Ant[oni]o Coltrolini, fig[li]o della b[ona] me[m]oria di Santi, Rom[an]o, dichiaratone dal d[ett]o Sig[no]r Filippo Parchetti, e come tale ult[im]o e mag[gi]or Oblatore a me not[ar]o parimente cog[ni]to; qui pre[sen]te, e per sé, e suoi Eredi, e Successori anche estranei accettato il

[218r]

soprad[ett]o Palazzo spett[ant]e a d[etto] Patrimonio Caffarelli con una rimessa posta al di fuori di d[etto] Palazzo situato c[om]e si è detto di s[opr]a in questa Città di Roma, nel Rione di S. Eustachio, incontro la V[eneranda] Chiesa del SS. Sudario confinant[er]e da una parte con li Beni del Sig[no]r Barone Circi, di dietro con li Beni del Sig[no]r Lamparini, davanti la strada pub[bli]ca, salvi altri[menti], e con tutte, e singole sue ragioni, membri, pertinenze, annessi, e connessi qualsivoglia.
E per causa, e titolo di simile perfetta, perpetua, et irrettrabile vendita, et alien[azion]e d[etto] Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo Giraud in virtù delle sud[dett]e facoltà, ed a ten[or]e di d[etto] Chiro[grafo] pontificio cede, trasferisce, e rinuncia a fav[or]e di d[etto] Sig[no]r Cav[alie]re Gio[vanni] Ant[oni]o Coltrolini, e suoi ecc., tutte, e singole rag[i]oni, et azioni &c. a d[etto] Patrimonio e fid[el]commissio Caffarelli in qualunque modo com[un]i s[opr]a d[etto] Palazzo, e rimessa, e loro annessi, &c. s[opr]a venduti, non riservando per essi rag[i]one né azione alcuna ad averle, e goderle anche con la piena clausola del costituito⁹, et effetto del precario¹⁰ in forma. &c.
E questa vendita, et alienaz[i]one d[etto] Sig[no]r Ill[ustrissi]mo Economo in vista delle sud[dett]e facoltà, li ha fatta, e fa a fav[or]e del pred[ett]o Sig[no]r Cav[aliere] Coltrolini dich[iara]to di d[ett]o

⁸ - Il Coltrolini fu tra i conclavisti del Conclave in cui fu eletto Papa Benedetto XIII. *Bullarium Romanum ... tomus undecimus pars altera*, Roma 1736, p. 311 : «Joannes Antonius Coltrolini Clericus Coniugatus Romanus J.V.D. Regii, & Militaris Ordinis S. Mariae de Monte Carmelo, ac S. Lazari Hierosolyitani Eques.

⁹ - D. A. AZUNI, *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile*, Livorno 1837, t. 1, p. 401: «La clausola del costituiti [...] importa, che il debitore si costituisce possedere, e tenere i suoi beni ed effetti a nome, e conto dello stesso suo creditore, nella stessa guisa, come se il creditore li possedesse». Altrimenti: «l'alienante in virtù del possessorio inerente ad ogni contratto traslativo diventava un possessore senza titolo, a nome altrui ed incapace di usucapire e di prescrivere.»

¹⁰ - Il Precario è differente dal Comodato in ciò che la cosa comodata non deve essere restituita se non quando è terminato l'uso per cui fu consegnata; al contrario la cosa concessa a Precario deve essere restituita a qualunque richiesta di quello che l'ha concessa.

Sig[no]r Parchetti ultimo, e maggior Oblatore, e suoi &c., il prezzo c[ome] s[opr]a offerto di Scudi novemila duecento

[218v]

novantacinque di m[one]ta ro[man]a da giulij X per Scudo quali alla p[rese]nza di me not[ar]o, e test[imon]ij infra[scritti] d[etto] Mons[igno]r Economo ebbe, e ricevè da d[etto] Sig[no]r Cav[alier] Coltrolini Comp[te] med[ian]te un ord[in]e diretto alli Sig[no]ri Prov[vedito]ri del S[acr]o Monte della Pietà di Roma quale, il med[esim]o Mon[signo]re Economo, lasciatone presso di me copia collaz[iona]ta per inserirla nel p[rese]nte istrom[en]to del ten.e originalm[en]te tira a sé, e tirato &c. di esso, e denari contenutivi, adesso per quando chiamossi con[ten]to, e soddisfatto, e rin[uncian]do all'eccezione, ed alla speranza¹¹ &c. ne fece e fa nel nome sud[dett]o quiet[anz]a in f[orm]a anche per patto.

Quali Scudi novemila dugento novantacinque nel sud[dett]o ord[in]e contenuti promise d[ett]o Mons[igno]r Economo contestualm[en]te alla esazione rilasciare in d[etto] Sag[ro] M[on]te in cred[it]o di d[etto] Patrimonio Caffarelli con dichiaraz[ion]e, che provengono dal prezzo di d[etto] Palazzo, ad eff[ett]o con ordini del med[esim]o Mons[igno]r Geraud Economo sud[dett]o da sottoscrivere anche da d[etti] tre Prelati, che compongono d[etta] Cong[regazion]e par[ticola]re, erogarli in dimiss[ion]e de Montisti di d[etto] M[on]te Religione, Cr[edit]ori di d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero Caffarelli, e di poi delli altri Cr[edit]ori di d[etto] Patrimonio secondo l'istruzione di d[etta] Congr[egazion]e Par[ticola]re, quali Montisti, ed altri Cr[edit]ori dovranno nell'atto della recezione di d[etto] denaro, traslativam[en]te, e non estintivam[en]te¹² cedere, rinunciare a fav[or]e di d[etto] Sig[no]r Com[prato]re, e suoi &c., tutte, e sing[ol]e rag[ion]i,

[219r]

azzioni, e privilegij anche d'antiorità, poziosità¹³, ipoteche, ed altre quali siano ad essi comp[eten]ti contro d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero Cafarelli, e suo Patrimonio, e sopra d[etto] Palazzo rispett[ivament]e, tali però, tali &c., e purché &c. ne meno in concorso &c., e ricusando cederle, non di meno i pagam[en]ti debbano seguire con animo espresso, e precisa intenz[ion]e che d[etto] Sig[no]r Comp[rator]e, e Suoi &c. debbano in esse succedere e subentrare, e tal subingresso li suffraghi, quanto la stessa, ed effettiva cess[ion]e, per tutti li fini, ed effetti ad essi più utili, proficui, e comp[eten]ti, e non altrim[en]ti.

Promettendo d[etto] Mons[igno]r Economo nel nome sud[dett]o il sud[dett]o Palazzo con suoi Annessi c[ome] s[opr]a venduto spettare et appartenere al Patrimonio di d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero Caffarelli, et attesi li sud[dett]i chiro[grafi] della S[anta] M[emoria] di Clem[ente] XII, e del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV essere rimasto libero da qualunque fid[eicommi]sso, P[ri]mog[enitu]ra, vincolo, ipoteca, ed altro peso come anche essere effettivam[en]te libero di Canone, e d'ogn'altro peso, e servitù &c., non esser stato ad altri venduto, dato, donato, permutato, distratto, obligato, né in altro qualunque modo alienato, preso il vocabolo d'alien[azion]e in ampliss[im]o significato, né esserne stata fatta altra cosa in pregiud[izi]o della p[rese]nte vendita,

[219v]

quale promette esser buona, vera, valida, e leg[itti]ma, bene, validam[en]te, e legitimam[en]te fatta, e come tale sempre, e perpetuam[en]te mantenere attendere, et inviolabilm[en]te osservare &c. nel sud[dett]o nome, contro non fare &c. sotto quals[ivogli]a pretesto &c. ed in essa far consentire

¹¹ - Si deve intendere: «rinunciando all'eccezione di non averli avuti ed alla speranza di doverli di nuovo conseguire».

¹² - "Traslativamente e non estintivamente", in modo tale, cioè, che un diritto si trasferisca ad altri, e non già che si estingua.

¹³ - Poziosità: probabilmente dal latino *potior, us, oris* = più vantaggioso.

qualunque Persona, ancorché privilegiata, benché ecclesiastica, o luogo pio, che n'avesse o pretendesse avervi interesse ad ogni semplice richiesta di d[etto] Sig[no]r Comp[rato]re, e Suoi &c. E sopra il medesimo non inserire, né far inserire lite, e molestia, che in qualunque modo, e tempo si movesse, promette in qualunque giud[izi]o, istanza, e parte di lite assumere in d[etto] Patrimonio Caffarelli, e così assunte proseguirle, e terminarle, a tutte, e sing[ol]e spese di d[etto] Patrimonio, anche di Pro[curato]re, et Avv[oca]to, ad ogni semplice interpella[zion]e da farsi per parte di d[etto] Comp[rator]e, e Suoi &c. anche dom. dim. cop.¹⁴, et in caso di assenza da Roma per contradette, editto pub[blic]o, o per aff[ission]e ad valvas Curiae¹⁵ secondo lo Stile dei Tribunali di Roma, quale così fatta abbia la stessa forza, e vig[or]e come se la lite fosse stata personalm[en]te, e solennem[en]te in[tima]ta senza alcuna cura, e spesa di d[etto] Sig[no]r Comp[rator]e, e Suoi &c., quali promise mantenere, e conservare in quieto, e pacifico pos[ses]so

[230r]

di d[etto] Palazzo, e suoi annessi, e libero godim[en]to de frutti di esso.

Altrim[en]ti in ogni, e qualunq[ue] caso di contravvenzione, nullità, invalidità, rescissione, o inosservanza delle cose sud[dett]e, o ciascuna di loro risult[ant]e da qualunque capo, e causa anche chiusi nel corpo dell'una, e l'altra legge, d[etto] Mons[ign]or Economo, oltre la di loro precisa, et inviolabile osservanza vuole, che d[etto] Patrimonio conf[erit]o in nome di esso, promette sia tenuto da evizione¹⁶ g[enera]le, e par[tico]are di d[etto] Palazzo, e suoi annessi e leg[itti]ma difesa di fatto, e di rag[ion]e nella f[orm]a di ragg[ion]e valida, ed in Roma solita, e consueta ed a tutti, e singoli danni &c. de quali &c.

Quae omnia &c. alias &c. ad omnia damna &c. de quibus &c. quod &c. pro quibus &c. d[ictus] R[everendus] P[ater] D[ominus] Giraud uti Economus dep[uta]tus prae.tus (?) Patrimonium Caffarelli, ex d[ictum] D[ominum] March[ion]em Prosperum, haeredes &c. bona &c. Jura &c. [...] [...] Actum Romae in Palatio d[icti] R[everendi] P[atris] D[omini] Giraud posito in via Coronariorum iuxta &c. ibidem prae[senti]bus D.D. Petro Coduri (?) fil[io] q[uondam] Dom. Albaneri (?), et D. Alexandro Fondati, filio q[uondam] Petri Antonij Romano Testibus Placentinus de Montibus¹⁷Not[arus].

¹⁴ - Si legga: Domi dimissa copia. Si veda per esempio CAROLUS COCQUELINES, *Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima Collectio ...*, T. V, pars IV, Roma 1754, p. 49: «Citationes, intimationes, & alia, non exequantur praedicti, sive personaliter, sive domi dimissis copia post tertiam horam noctis, per affixionem autem in casibus praemissis non nisi de die, & tunc in relationibus expriment fecisse de die dimissa copia affixa in tali loco»

¹⁵ - Dei bandi venivano fatte più copie, fino a 1.000 per i casi più importanti; poi erano esposti per vari giorni nei "loci soliti" (a Roma così recitava la formula usuale posta in fondo al testo dei bandi. «ad valvas curiae nostrae, Curiae innocentianae, in acie Campi Flora, Burgi ac in locis solitis et consuetis urbis») e quindi conservati negli archivi delle autorità emananti.

¹⁶ - L'evizione è la garanzia che il venditore deve dare che la cosa venduta non appartenga ad altri che la possano rivendicare.

¹⁷ - Piacentino Monti, notaio dell'A. C. (Auditor Camerae), ufficio &, attivo nel periodo 1754-1773

[228r]

Io So[ttoscri]tto dichiaro con mio giuramento che nell'accensione de la candela per la delibera del Palazzo spettante all'Ill[ustrissi]mo S[igno]r Marchese Prospero Minutilli Caffarelli posto in Roma incontro il Sudario fatta avanti Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo, e R[everendissi]mo Uditore di N[ost]ro Sig[no]re sotto li 20 Gennaro pass[at]o, come Capo dell'Ill[ustrissi]ma Cong[regazio]ne par[ticola]re dalla S[anti]tà Sua deputata, nella quale restò a me infra[scritt]o come maggior oblatore deliberato per la somma di scudi novemila duecento novantacinque m[one]ta il d[ett]o Palazzo, non ne ho avuto, né avere se non il puro, e nudo nome, avendo fatta la med[esim]a ad intuito, e contemplazione dell'Ill[ustrissi]mo S[igno]r Cavalier Gio[vanni] Antonio Coltrolini, e perciò ogni comodo, ed incommodo spetta al med[esi]mo S[igno]r Cavaliere, &c. osservandomi obbligo in f.a dalla R[everenda] C[amera] Ap[ostolica]. In fede &c. Roma questo dì 10 febraro 1746 -
Filippo Parchetti dichiaro c[om]e s[opr]a

[229r]

Sig[nor]i Prov[vedito]ri del Sag[ro] M[on]te della Pietà di Roma da denari esis[en]ti in cot[est]o Sag[ro] M[on]te in mio cred[it]o, si compiaceranno fare pagare scudi novemila dugento novantacinque al Patrimonio dell'Ill[ustrissi]mo S[ignor] Marchese Prospero Caffarelli e per esso a Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo, e R[everendissi]mo Bernard[in]o Giraud Economo di d[etto] Patrim[oni]o specialm[ent]e deput[at]o dalla Santità di N[ost]ro Sig[nor]e Papa Benedetto XIV con suo special moto p[ropri]o segnato li 30 Giug[n]o 1744 ed esibito per l'atti del Paparozzi Not[aro] A[uditor] C[amerae] li 4 Agosto di d[etto] Anno al quale &c. che glie li faccio pagare per prezzo d'un Palazzo con una rimessa al di fuori di esso spettante al Patrimonio di d[etto] S[ignor] March[ese] Caffarelli posto in Roma nel punto di incontro la V[eneranda]

[229v]

Chiesa del SS. Sudario appo li noti confini da d[etto] Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo Giraud in virtù delle facultà dategli da N[ost]ro Sig[nore] nell'anzidetto Chirografo venduto a fav[or]e di me sotto[scritto] come ultimo, e mag[gio]r oblatore a ten[or]e (?) dell'Istru[mento] di d[etta] vendita rog[at]o in d[etti] atti del Paparozzi Not[aro] A[uditor] C[amerae] sotto pegno al p[agamen]to de li sud[detti] scudi 9295 m[one]ta d[etto] Mons[igno]r Giraud doverà contestualm[ent]e rilasciare in cot[esto] Sag[ro] M[on]te in Cred[it]o del sud[dett]o Patrim[oni]o Caffarelli con la dich[azion]e, che provengono dal prezzo di d[etto] Palazzo et annessi come s[opr]a vendutomi, ad eff[ett]o con ordini del med[esi]mo Mons[igno]r Giraud Economo sud[dett]o da sottoscrivere anche dall'Ill[ustrissi]mi, et R[everendissi]mi Mons[ignor]i Argenvilliers¹⁸, Amadei¹⁹, e Cenci²⁰, che compongono la Cong[regazio]ne par[ticola]re dep[uta]ta da N[ost]ro Sig[nor]e erogarli per ora

¹⁸ - [Enciclopedia Treccani.it]: «Argenvilliers Clemente. - Ecclesiastico (Roma 1687 - ivi 1758), di famiglia di origine francese. Avvocato concistoriale con Clemente XII, fu creato cardinale (1743) e nominato suo uditore da Benedetto XIV, del quale fu ascoltato consigliere durante tutto il pontificato. Il suo nome è legato soprattutto alla riforma dell'università di Roma (della quale fu rettore dal 1744), attuata a partire dal 1748 e caratterizzata da una particolare attenzione per il settore scientifico (creazione di un fondo speciale per il potenziamento della ricerca, istituzione delle cattedre di matematica superiore e di chimica con relativo laboratorio, dell'istituto di fisica, rammodernamento del teatro anatomico).»

¹⁹ - Francesco Felice Amadei (1704-), Romano, divenne uditore di Rota nel 1750.

²⁰ - Baldassarre Cenci (1710-1763), quinto di sette figli di Tiberio e Eleonora (Maddalena) Costaguti, Baldassarre appartiene ad nobile ed antica famiglia romana. Ha studiato alla Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dove ottenne il dottorato *in utroque iure*. Nominato canonico della basilica Vaticana (1730), referendario del tribunale della Segnatura (1735), fu nominato nel 1737 governatore di Benevento, incarico che mantenne fino a giugno 1739. Ritornato a Roma, fu nominato relatore della Congregazione della Consulta (fino al 1742), uditore del tribunale della Segnatura, uditore della Camera

[230r]

in dimissione de Montisti del M[on]te Religione, nel quale d[etto] Marche[se] Prospero fu ammesso in virtù di special chirografo della S[anta] M[emoria] di Clemente XII e di poi dell'altri Cred[itori] di d[etto] Patrim[oni]o secondo l'Istruzione di d[etta] Cong[regazion]e par[tico]lare, quali Montisti, ed altri Cr[edit]ori come s[opr]a doveranno nell'atto della recezz[ion]e di d[etto] denaro traslastivamente, e non estintivamente cedere, e rinunciare a mio favore tutte, e singole ragg[ion]i, azzioni, e privilegij anche d'antiorità, poziosità²¹, ipoteche, ed altre qualsisiano ad essi competenti contro d[etto] S[igno]r March[es]e Prospero Caffarelli, e suo Patrimonio, e sopra d[etto] Palazzo rispettivament[e], tali però, quali &c., e purché &c. ne meno in concorso &c., e ricusando cederle, non di meno d[etti] pagam[ent]i doveranno

[230v]

seguire, con animo espresso, e precisa intenzione di dovere io sottoscr[itto] succedere, e subentrare in esse, e tal subingresso mi suffraghi, quanto la stessa, ed effettiva cess[ion]e, per tutti li fini, ed effetti a me più utili, proficui, e competenti, e non altrim[enti], che con ric[hies]ta senz'alcuna fede di (...?) saranno ben pagati q[uest]o dì 14 Febr[ar]o 1746

Per 9295 m[one]ta

Gio: Ant[oni]o Coltrolini

Apostolica (da settembre 1753) e segretario della Congregazione della Consulta. Fu creato cardinale-presbitero da papa Clemente XIII nel concistoro del 23 novembre 1761. Il 25 gennaio 1762 ottenne il titolo di Santa Maria in Ara Coeli. Il papa lo nominò delegato e commissario con poteri assoluti per il drenaggio delle paludi pontine. Morì il 2 marzo 1763 a Nettuno. I suoi resti riposano nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli.

²¹ - Poziosità: probabilmente dal latino *potior, us, oris* = più vantaggioso.